

Tangenti: i numeri contro

I cittadini possono combattere il sistema della "mazzetta" attraverso due leggi del '90: la 142 e la 241. Alla base tre principi guida: la pubblicità degli atti, la responsabilità degli amministratori e la certezza dei tempi. Ma mancano i regolamenti.

• *Francisca Colli*

La domanda è d'obbligo. L'abbiamo noi cittadini una zeppa da incastrare nel motore delle tangenti e della corruzione pubblica? La risposta non è scontata: ne abbiamo due. E precisamente le due leggi sulla "trasparenza" e il diritto d'accesso approvate nell'estate del '90: la 142 che dà un nuovo ordinamento agli enti locali e la 241 che disciplina i procedimenti amministrativi. Ad applicarle rivoluzionerebbero (il condizionale è necessario) l'amministrazione pubblica sulla base dei tre principi-guida: la pubblicità degli atti, la responsabilità degli amministratori, la certezza dei tempi (dei procedimenti). Ecco come.

Separazione tra politica e spesa, una garanzia. Ma non basta

meno torte la nostra ipotetica delibera di spesa firmata dall'assessore porterà la controfirma del caporipartizione. Avremo la certezza almeno della regolarità formale. Non è tutto ma non è neppure poco basterebbe questo dicono gli esperti del settore per trasformare le 60 mila amministrazioni pubbliche (tante che sono state censite in Italia dalla più piccola comunità montana al governo).

Si dice gli assessori non devono più toccare denaro. Per gli enti locali la separazione tra indirizzo politico e gestione della spesa è un aspetto teoricamente decisivo. Ma rischia di diventare un bluff se non accompagnato da garanzie per i cittadini. Almeno fino a quando le massime cariche amministrative del settore pubblico saranno di nomina politica.

Trasparenza. Basta chiederlo nel modo dovuto e possiamo esaminare qualsiasi atto amministrativo che ci interessi o ci riguardi personalmente. E non solo la decisione finale, per esempio una delibera di spesa. Ma anche tutto quello che l'ha preceduta e ha determinato concretamente quell'atto. Di più possiamo intervenire nel procedimento: presentare osservazioni, esercitare forme di controllo come singoli cittadini o comitati di utenti. Dunque, ci sarà più trasparenza, più chiarezza nella formazione delle decisioni.

Responsabilità. Impiegati e funzionari non saranno più facce anonime, ognuno risponderà dell'atto o della pratica che gli è stata affidata. E la copertura politica sarà

La certezza dei tempi. Rende più difficile rallentare ad arte (o approfittarne) i iter di una pratica, per esempio la concessione di una licenza. Perché i responsabili del procedimento rispondono anche del tempo impiegato. E questo taglierà le gambe alle microtangenti. Solo che la 241 non dà criteri oggettivi né procedurali per la definizione dei termini. Sicché molte amministrazioni si sono date tempi lunghissimi. E addio certezza.

Diritto d'accesso. Nota dolente. Molti comuni non hanno ancora né regolamenti né misure organizzative. Che dovrebbero essere contenuti negli Statuti, le carte


fondamentali delle autonomie locali. Ebbene una rilevazione del Movimento federalista democratico su un piccolo campione (senza valore statistico) di 163 Comuni mostra che sei mesi dopo il termine ultimo per l'approvazione degli Statuti, nell'11,6 per cento dei casi non è stato approvato definitivamente alcuno Statuto, che il 65,3 per cento dei Comuni non l'ha fatto conoscere ai cittadini e che nella metà dei casi è difficile procurarsene personalmente una copia per il costo eccessivo (richiesta in carti da bollo) per i tempi di consegna (fino a due mesi), per l'alone di riservatezza che circonda il documento pubblico per definizione.

Quanto alla 241 e inadempiute il gover-

no cui spettava l'emanazione dei regolamenti generali. E che invece in un anno e mezzo ha prodotto solo un gran pasticcio. Allo schema di regolamento ha lavorato una commissione di esperti nominata nel marzo del '91 dal ministro della Funzione pubblica Remo Gaspari e presieduta da Sabino Cassese, un'autorità in materia di diritto amministrativo. Ma la sua relazione finale è stata anticipata da un'altra commissione interna alla Presidenza del Consiglio e approvata dal sottosegretario Nino Cristofori. Che ha inviato al Consiglio di Stato

per il parere di merito un testo che annulla un punto sostanziale della legge 241: la pubblicità dei documenti interni.

Senza regolamento, ogni amministrazione ha deciso per sé. O non ha deciso affatto, negando il diritto di accesso. Con conseguenze sorprendenti. A Calitri, paese dell'Irpinia colpito dal terremoto nell'81, il signor Vito Matello ha denunciato il sindaco per omissione di atti d'ufficio dopo aver tentato invano di prendere visione di documenti in merito alle spese per la ricostruzione. Ma è stato a sua volta denunciato per calunnia dal procuratore della Repubblica di Sant'Angelo dei Lombardi per "aver fatto richiesta di atti amministrativi in relazione ai quali non vantava interesse tanto da indicare (nella richiesta di accesso n.d.r.) unicamente la qualità di cittadino".



L'ESEMPIO DA CITARE

E per prima arrivò Catania

Di quell'esperienza - l'assessorato alla Trasparenza - resta un ufficio inutile, dice Pippo Pignataro, capogruppo del Pds al consiglio comunale di Catania. Eppure proprio alla giunta Bianco, la coalizione Pri, Pci, Psi, Pdi, Dc e lista civica, guidata dal sindaco repubblicano che era nata alla fine del '88 rimanendo incaricata 15 mesi, si deve il primo tentativo compiuto di "rendere trasparente" il sistema degli appalti e la spesa pubblica.

Due punti di forza originali: l'assessorato alla Trasparenza affidato a Franco Cazzola, indipendente eletto nella lista del Pci e autore delle stime più attendibili sul giro d'affari delle tangenti; e il regolamento di esecuzione degli appalti. In pratica, la giunta aveva varato un pacchetto di regole severissime che disciplinava l'assegnazione dei lavori fiduciari in economia e cottimo; l'iscrizione dell'albo delle imprese di fiducia del comune; l'istituzione dell'albo dei fornitori; l'assegnazione degli incarichi professionali, la mobilità del personale. E tutto alla luce del sole: gli appalti, lo stato di avanzamento dei lavori, le ragioni di eventuali ritardi.

Quell'esperienza, finita con la giunta che l'aveva prodotta, sarebbe valida oggi? "A due condizioni, sì", dice Pippo Pignataro: "il rinnovamento del personale politico e burocratico; l'attuazione dei regolamenti sulle procedure amministrative: per rendere più veloci le pratiche e conoscerne i responsabili passo dopo passo. Sotto il controllo costante dei cittadini".



I nuovi diritti di chi vuol toccare con mano

Nei meandri dell'amministrazione quando si chiede un servizio, un certificato, una licenza, un'esenzione. A tutti è dovuta una risposta precisa.

Procedimento amministrativo. E regolato dalla legge 241. Si avvia un procedimento quando una persona si rivolge a un'amministrazione pubblica (Comune, ministero, Usl, ufficio delle imposte ecc.) e chiede qualcosa: un servizio, un certificato, la pensione, una licenza, un'esenzione. Anche l'amministrazione può avviare di sua iniziativa un procedimento.

Gli uffici pubblici devono dare risposte chiare e precise alle richieste dei cittadini, motivare le proprie decisioni, indicare i tempi e le autorità competenti per i ricorsi.

Chi avvia un procedimento ha diritto di conoscere il nome del funzionario responsabile della sua pratica, l'ufficio che se ne occupa, la data certa entro cui l'iter si deve concludere o accedere ai documenti amministrativi a garanzia della trasparenza dell'atto e del suo svolgimento imparziale.

Se il procedimento è avviato dall'amministrazione ha diritto di essere avvertito anche chi ne possa ricevere un danno.

Possono intervenire nei procedimenti chi chiede una prestazione e chi è soggetto a una decisione amministrativa, chi a giudizio

dell'ufficio può essere indirettamente danneggiato da un suo atto, i sindacati, le associazioni e comitati che rappresentano interessi diffusi e collettivi che potrebbero essere danneggiati (il Tribunale del malato, le associazioni degli utenti, quelle ambientaliste ecc.). Tutti possono presentare osservazioni scritte o documentazione. L'amministrazione deve prenderle in considerazione.

Non si può intervenire: negli atti normativi (i regolamenti) e negli atti generali di pianificazione e di programmazione (piani regolatori, direttive generali, orari dei negozi).

Diritto di accesso. Per la legge 142 sono pubblici (salvo precise e motivate eccezioni)

tutti gli atti di Comuni, Province e aree metropolitane. Chiunque può prenderne visione. La 241 consente l'accesso agli atti delle amministrazioni centrali, degli enti pubblici delle aziende autonome dei concessionari di pubblici servizi (ministeri, Sip, Inps, municipalizzate ecc.). E tutto pubblico, anche gli atti interni: circolari, verbali di commissioni, perizie tecniche, e le rappresentazioni di qualunque specie: mappe, disegni, rilievi, fotografie, filmati, nastri, video-cassette. Ma, a differenza della 142, solo per chi "vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti". Per gli atti delle autonomie prevale, se c'è il proprio regolamento.

L'accesso è negato per gli atti coperti da segreto di Stato, per tutelare la sicurezza e la difesa nazionali, la politica monetaria, l'ordine pubblico, la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese.

La richiesta deve essere motivata. L'esame degli atti è gratuito. In caso di rifiuto, differimento o limitazione (sempre motivati) dell'accesso si ricorre al Tar (entro 30 giorni) quindi al Consiglio di Stato.

